



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Telefono: 091/695.46.10 Fax: 091/695.46.19
www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 17 ottobre 2022

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 29/2022

Oggetto: modifica degli artt. 15, 16, 27, 34, 44, 45, 46, 52, 61 e 69 del regolamento del cimitero comunale.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

il regolamento del cimitero attualmente in vigore era stato approvato dal Consiglio comunale nel 1993 ed aveva successivamente subito alcune modifiche nel 1998 e nel 2011.

A 11 anni dall'ultimo aggiornamento è quindi necessario procedere alla modifica di alcuni articoli al fine di adeguarli alla situazione attuale e codificare la prassi adottata nel corso degli anni su alcuni aspetti, in particolare a seguito dell'abbandono dell'ossario comune e della realizzazione, in sua sostituzione, del cinerario comunale.

La decisione di abbandonare l'ossario comune è stata presa in quanto lo stesso, dopo decenni di servizio, si presentava in pessime condizioni, dovuto alla decomposizione delle ossa che rilasciano sostanze corrosive e maleodoranti. La soluzione oggi utilizzata del cinerario comunale, dopo qualche anno d'esperienza, risulta sicuramente più pratica ed igienica.

Qui di seguito riportiamo il dettaglio delle modifiche proposte articolo per articolo (evidenziate in rosso) e le relative motivazioni:

**Distinzione delle
sepulture e
concessioni**

Art. 15 Le sepulture si distinguono in:

- 1) sepoltura in terra nel campo
- 2) sepoltura in terra nei loculi
- 3) sepoltura nei colombari
- 4) sepoltura nei cinerari
- 5) sepoltura in terra per bambini
- 6) sepoltura con concessione a tempo indeterminato
- 7) **sepoltura nel cinerario comunale**

Commento: l'elenco delle possibili sepulture è stato completato a seguito della creazione del cinerario comunale.

Tasse

Art. 16 Le tasse sono così stabilite:

- a) camere mortuarie:
- domiciliati e dimoranti Fr. 100.00 ~~/giorno a corpo~~
 - altri utenti Fr. ~~150~~200.00 ~~/giorno a corpo~~
- b) sepolture
1. in terra nel campo Fr. 1'500.--
 2. in terra nei loculi
 - 2.1 loculo semplice Fr. 1'200.--
 - 2.2 loculi doppi appaiati Fr. 2'500.--
 - 2.3 loculi doppi sovrapposti Fr. 2'200.--
 - 2.4 loculi doppi sovrapposti appaiati Fr. 5'000.--
 3. sepoltura per bambini gratuita
 4. area per la costruzione di una cappella privata (dimensioni come a piano regolatore) Fr. 7'000.--
I costi per l'esecuzione sono interamente a carico del concessionario
- c) caselle nei colombari (*con bacinella*) Fr. 2'000.--
- d) cinerari
- cellette piccole Fr. 400.--
 - cellette grandi Fr. 800.--
 - **cinerario comunale** gratuito
- e) ossari
- ~~deposizione nell'ossario comune~~ ~~gratuita~~
 - ossario individuale o di famiglia Fr. 1'700.--
- f) tasse diverse
1. cassetta per deposizione o cremazione resti prezzo di costo
 2. portafiori per loculi e cellette prezzo di costo
 3. cornici portafoto per loculi e cellette prezzo di costo
 4. esumazione straordinaria e disinfezione tariffa oraria
 5. inumazione di una cassetta ossario o di un'urna cineraria in altra sepoltura Fr. 100.--
 6. intervento fuori orario di un funzionario comunale, per ora o frazione
 - 6.1 diurna Fr. 50.--
 - 6.2 notturna Fr. 75.--

Per il rinnovo delle concessioni non è prelevata alcuna tassa. Il Municipio, tenuto conto delle condizioni finanziarie degli interessati, può rinunciare parzialmente o totalmente alla riscossione delle tasse previste dal presente articolo.

Commento: l'articolo è stato adeguato a seguito della sostituzione dell'ossario comune con il cinerario comunale.

Il Municipio propone inoltre di rivedere la tassa per l'utilizzo della camera mortuaria sostituendo la tariffa giornaliera attualmente prevista con un importo a corpo volto a coprire i costi per la predisposizione, la pulizia e la disinfezione.

Deposizione di urne e cassette ossario

Art. 27 In una sepoltura già oggetto di concessione il concessionario può autorizzare la deposizione ~~di fino a due~~ urne cinerarie o cassette ossario.

Commento: l'articolo è stato adeguato in quanto negli ossari di famiglia si possono aggiungere più urne cinerarie o cassette ossario.

Cinerario comunale

Art. 34 ~~Abrogato. Nel cinerario comunale vengono deposte unicamente le ceneri sciolte, senza alcuna urna~~

Commento: nessun commento.

Distinzione dei reparti

Art. 44 ~~abrogato. Gli ossari sono distinti in:~~
~~1. ossario comune~~
~~2. ossario per uso individuale~~
~~3. ossario di famiglia~~

Commento: avendo eliminato l'ossario comune non si necessita più una distinzione.

Ossario comune

Art. 45 ~~abrogato. L'ossario comune è costituito da camere sotterranee nelle quali vengono deposte, gratuitamente, le ossa delle salme.~~

Commento: nessun commento.

Ossario individuale e di famiglia

Art. 46 ~~L'ossario individuale e l'ossario di famiglia sono costituiti~~ è costituito da cellette disponibili in un settore del cimitero.
L'assegnazione delle cellette avviene in ordine progressivo.
Le concessioni hanno una durata di 30 anni, rinnovabili per un analogo periodo.

Commento: nessun commento.

Divieto di lavoro nei giorni festivi

Art. 52 Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni prima e dopo il due novembre non sono permessi lavori.
Tutti i lavori da parte di privati devono essere eseguiti durante l'orario di apertura del cimitero ~~e nel rispetto dell'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili.~~
In caso di giustificata necessità e di urgenza, l'ufficio tecnico comunale potrà permettere l'esecuzione di lavori prima e dopo l'orario d'apertura del cimitero.

Commento: nel cimitero sono rimasti solamente ossari di famiglia, sono state eliminate le descrizioni superflue, inoltre è stata aggiunta una specifica sui rumori molesti come da ordinanza aggiornata.

Domanda per posa monumento

Art. 61 Il progetto del monumento, firmato dal progettista, va presentato in scala 1:20, deve contenere la pianta, le sezioni, l'elevazione, epigrafe ed indicare le qualità dei materiali.
Lo stesso deve essere accompagnato da una relazione tecnica e da un modello o bozzetto della figura da scolpire o da dipingere.

I monumenti funebri non possono superare le seguenti dimensioni: ~~l'altezza massima di ml. 1.80~~

Posto singolo o doppio sovrapposto: larghezza 80 cm, lunghezza 180 cm, altezza 180 cm.

Posto doppio appaiato parte vecchia: larghezza 180 cm, lunghezza 180 cm, altezza 180 cm.

Posto doppio appaiato parte nuova: larghezza 200 cm, lunghezza 180 cm, altezza 180 cm.

Commento: visto l'aggiornamento del regolamento è l'occasione di inserire le dimensioni dei monumenti che fino ad oggi, di regola, erano controllate dai servizi comunali competenti.

~~Stato Riposizione
dei resti~~

~~Art. 69 Quando in seguito ad esumazione, si rinvenissero resti di salme non collocabili nelle cassette ossario, salvo disposizione diversa da parte della famiglia del defunto, gli stessi verranno inumati in quella parte del cimitero destinata allo scopo. In assenza di disposizioni diverse da parte degli eredi i resti rinvenuti in occasione delle esumazioni sono cremati e le ceneri riposte nel cinerario comune.~~

Commento: modifica dovuta all'eliminazione dell'ossario in favore del cinerario comunale.

Ricordiamo che il testo integrale del regolamento attualmente in vigore è disponibile sul sito www.morbioinf.ch.

Sulla base di quanto sopra esposto, rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, il Municipio vi invita a voler

r i s o l v e r e

1. Le modifiche degli artt. 15, 16, 27, 34, 44, 45, 46, 52, 61 e 69 del regolamento del cimitero comunale sono approvate ed entreranno in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller